



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Territorio e Ambiente – Servizio Ecologia

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZZA URBANA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 30 settembre 2005
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 48 del 30 settembre 2010**

SOMMARIO

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 - Definizioni varie.....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	7
Art. 5 - Attività di competenza del Comune	7
Art. 6 - Area di espletamento del servizio pubblico	8
Art. 7 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti	8
Art. 8 - Riduzione	8
CAPITOLO II: NORME RELATIVE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	9
Art. 9 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani.....	9
Altre considerazioni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi	10
ai rifiuti solidi urbani	10
CAPITOLO III: NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	12
Art. 10 – Principi generali di gestione	12
Art. 11 - Competenze sull'organizzazione del servizio	13
Art. 12 - Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta.....	13
Art. 13 – Zone di servizio	14
Art. 14 - Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati	14
Art. 15 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali	14
CAPITOLO IV: NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI.....	15
Art. 16 - Modalità della raccolta della frazione secca residua.....	15
Art. 17 - Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani cimiteriali	15
Art. 18 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico	15
Art. 19 - Trasporto	16
Art. 20 - Smaltimento	16
Art. 21 - Pesate dei rifiuti.....	16
CAPITOLO V: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	17
Art. 22 - Finalità del servizio di raccolta differenziata	17
Art. 23 - Frazioni oggetto della raccolta differenziata sul territorio.....	17
Art. 24 - Raccolta della frazione organica	18
Art. 25 - Raccolta della frazione verde	18
Art. 26 - Compostaggio domestico	18
Art. 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone	19
Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro	19
Art. 29 - Raccolta della frazione recuperabile definita MULTIMATERIALE	19
Art. 30 - Raccolta dei rifiuti ingombranti	19
Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie	20
Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci, medicinali e siringhe	21
Art. 33 - Raccolta degli oli/grassi vegetali ed animali presso luoghi di ristorazione collettiva	21
Art. 34 - Frazioni oggetto della raccolta differenziata presso la Piattaforma ecologica comunale	21
Art. 35 - Modalità di pulizia ed igienizzazione delle attrezzature adibite alla raccolta differenziata e dei cassonetti.....	22
Art. 36 - Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio	22
Art. 37 - Rapporti con i Consorzi.....	22
Art. 38 - Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza	23

CAPITOLO VI: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	
.....	24
Art. 39 - Obblighi dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi	24
Art. 40 - Divieto di miscelazione	24
Art. 41 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione	24
Art. 42 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	24
Art. 43 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	24
CAPITOLO VII: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA	
.....	26
Art. 44 - Definizione degli altri servizi obbligatori	26
Art. 45 - Spazzamento stradale	26
Art. 46 - Lavaggio strade, sottopassi e wc pubblici	26
Art. 47 - Diserbo stradale	27
Art. 48 - Cestini stradali	27
Art. 49 - Rifiuti abbandonati sul territorio	27
Art. 50 - Pulizia dei mercati	27
Art. 51 - Raccolta carogne animali	27
Art. 52 - Manifestazioni pubbliche	28
Art. 53 - Aree di sosta temporanea	28
Capitolo VIII – OBBLIGHI E DIVIETI	29
Art. 54 - Divieti	29
Art. 55 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri	29
Art. 56 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	30
Art. 57 - Pulizia dei terreni non utilizzati	30
Art. 58 - Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico	30
Art. 59 - Disposizioni per i proprietari di animali domestici	30
Art. 60 - Sgombero neve	30
Art. 61 - Divieto di abbandono dei rifiuti	31
Art. 62 - Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati o accumulati in aree private	31
Capitolo IX - NORME FINALI	33
Art. 63 - Ordinanze contingibili ed urgenti	33
Art. 64 - Controlli	33
Art. 65 - Osservanza di altre disposizioni	33
Art. 66 - Sanzioni	33
Art. 67 - Entrata in vigore del Regolamento	34
ALLEGATO A	35
LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	35
AI RIFIUTI SOLIDI URBANI	35
ALLEGATO B	37
TABELLE DEI COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE ED ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	37

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 - comma 2, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e in conformità alle altre norme vigenti in materia.

Esso ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Buccinasco in tutte le fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali e, in particolare, secondo i programmi e/o piani provinciali.

Sono oggetto del presente Regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale (ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, ecc.);
- le modalità di raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati;
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- le modalità di spazzamento e di lavaggio delle strade.

Art. 2 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale.

Tale attività è disciplinata dal presente Regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo, disciplinando il sistema di gestione dei rifiuti sul territorio e definendo controlli efficaci.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La gestione del rifiuto deve, pertanto, essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- attivare percorsi per la limitazione della produzione dei rifiuti;
- mirare alla definizione di un sistema di filiera che porti al reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;

- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.

Art. 3 - Definizioni varie

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- **IMBALLAGGIO**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- **IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- **IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
- **RIFIUTI DOMESTICI**: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- **RIFIUTI ASSIMILATI**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quello abitativo.
- **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residuati della cottura di alimenti;
- **FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO**: i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.
- **FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
- **RIFIUTO SECCO RICICLABILE**: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- **VETRO**: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- **BARATTOLI O SCATOLAME**: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- **CARTA**: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).
- **PLASTICA**: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI.
- **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

- RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (es. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e il legname.
- BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
- SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia (compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica), i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e, in particolare, resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, esumazioni ed esumazioni (Art. 7, comma 2, lettera f, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica ed altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- PRODUTTORE: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti e/o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscelazione o di modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- DETENTORE: il soggetto produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.
- RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento.
- RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti.
- RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'Ente gestore.
- SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei torrenti.
- CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo.
- RECUPERO: le operazioni indirizzate a permettere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di stoccaggio, trattamento, riutilizzo, smaltimento.
- TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti.
- SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.
- ORGANIZZAZIONE: l'insieme delle operazioni attivate dall'Amministrazione comunale e finalizzate alla gestione dei rifiuti.

Per quanto non specificato si rimanda al D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni e relativi allegati.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e in rifiuti non pericolosi.

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati dall'art. 7 - comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997, come di seguito precisato:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti assimilati, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lettera g) del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997, per quantità e qualità;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali.

Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:

- i rifiuti derivanti da attività agricole, agroalimentari e agroindustriali;
- i rifiuti derivanti da lavorazione industriale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 - comma 1 - lettera f/quarter del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997;
- i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti
- i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i rifiuti derivanti da attività di demolizione e di costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono da intendersi come rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) quelli che, pur avendo un'origine civile, contengono un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani ordinari.

Tra i R.U.P., i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli generati dalle attività produttive e contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti. Nella normativa precedente, tali rifiuti erano definiti rifiuti tossico nocivi.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

Competono in regime di privativa obbligatoriamente al Comune le attività di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 7 - comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione potrà essere effettuata anche in cooperazione con altri Enti locali, ricadenti nello stesso ambito territoriale, nelle forme e nei modi individuati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 23 - comma 5 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, dalle stesse richieste.

La privativa di cui al primo comma del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'art. 22 - comma 11, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre esclusioni previste dalla legge.

Art. 6 - Area di espletamento del servizio pubblico

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è garantito su tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

Il Comune, per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini, predispone idonea cartografia, la quale verrà periodicamente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi ed ampliamenti del territorio urbano.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta tutti gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

La zona di espletamento del servizio potrà essere ampliata con apposito atto deliberativo.

Art. 7 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti

Per poter usufruire del servizio, l'utente è tenuto al versamento di una tassa che viene fissata dalla Giunta comunale, sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti per motivi sindacali o per impedimenti organizzativi, non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Art. 8 - Riduzione

Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte, coinvolgendo le attività commerciali ed economiche presenti sul territorio comunale, nonché i cittadini, riconoscendo loro eventuali incentivi sulla tassa a dimostrazione di un'effettiva riduzione delle quantità di rifiuti prodotti.

CAPITOLO II: NORME RELATIVE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani

Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui all'art. 18, comma 2, punto d) del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa/tariffa si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai seguenti commi:

- CRITERIO QUALITATIVO

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani, per tutto il ciclo relativo allo smaltimento, tutti quei rifiuti indicati nell'Allegato A al presente Regolamento e provenienti dalle seguenti attività:

- a) attività agricole ed agro-industriali (art. 7 - comma 3 - lettera a del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997), con l'esclusione: dei teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti;
- b) attività industriali (art. 7 - comma 3 - lettera c del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997);
- c) attività artigianali (art. 7 - comma 3 - lettera d del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997);
- d) attività commerciali (art. 7 - comma 3 - lettera e del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997)
- e) attività di servizio (art. 7 - comma 3 - lettera f del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997), ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie secondo le normative vigenti: uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense e ristorazione collettiva.

- CRITERIO QUANTITATIVO

Il criterio quantitativo fissa la soglia ponderale di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali; tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$2 \times \text{superficie} \times Kd$$

dove per superficie si intende l'intera superficie occupata o condotta e/o area scoperta ad uso privato non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi e Kd è l'indice di produzione di rifiuti, espresso in kg/mq dell'attività in questione specificato nel D.P.R. 158/99 (Kd medio: vedasi Allegato B del presente Regolamento) per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani; oltre tale soglia cumulativa annua di rifiuti, è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta.

Ai fini dell'assimilazione, l'Amministrazione comunale può determinare quantità e modalità di conferimento massimo giornaliero e/o periodico.

Si prevedono delle procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati e, in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla Piattaforma ecologica comunale e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa;

- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice dei rifiuti.

Per la procedura di accertamento, il Comune può richiedere alle aziende tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività;
- specifiche sull'attività svolta;
- caratterizzazione per frazione merceologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui dei rifiuti prodotti, eventualmente suddivisi per frazione merceologica;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
- destinazioni;
- superfici di formazione dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (MUD, Autorizzazioni varie, ecc.);
- superfici aziendali complessive.

I dati ottenuti saranno vincolanti al fine di stabilire:

- i modi ed i metodi con i quali l'attività dovrà conferire i rifiuti prodotti;
- il calcolo per l'applicazione della tariffa.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, con l'indicazione dei diversi reparti e/o delle porzioni che diano luogo a diverse tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione comunale.

**Altre considerazioni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi
ai rifiuti solidi urbani**

- a) I residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ad eccezione di quelli prodotti da:
- sale operatorie e sale parto;
 - servizi di anatomia patologica;
 - laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
 - servizi di nefrologie e dialisi;
 - servizi di pronto soccorso;
 - reparti di malattie infettive;
 - ambulatori che effettuano interventi chirurgici.
- b) I rifiuti inerti e di amianto

I rifiuti inerti, prodotti unicamente a livello domestico, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani. La produzione giornaliera massima conferibile non deve superare i 0,5 mc. Questi rifiuti dovranno essere conferiti presso l'area ecologica comunale attrezzata (Ecocentro) o con altre modalità stabilite dall'Amministrazione comunale o dall'Ente gestore del servizio. I rifiuti inerti prodotti dalle Ditte impegnate nel settore dell'edilizia non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani, così come non sono assimilabili i rifiuti contenenti amianto, fatti salvi eventuali accordi di programma elaborati a livello della Provincia territorialmente competente.

b) Esclusioni

Sono esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti solidi urbani, tutti i rifiuti da imballaggi secondari e terziari che rientrano nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Questa esclusione ha valore dal momento dell'istituzione di specifici servizi di raccolta e recupero organizzati secondo quanto previsto al Titolo II del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO III: NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 10 – Principi generali di gestione

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti come sistema integrato di gestione dei rifiuti, pertanto la raccolta differenziata è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di eventuali incentivazioni tariffarie, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti, sulla base dello stabile di residenza o di presenza di attività produttive.

L'utente deve conferire obbligatoriamente in modo differenziato tutti i rifiuti.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

Il servizio di raccolta dei rifiuti si attua quindi sul territorio comunale di Buccinasco utilizzando il sistema domiciliare porta a porta per tutte le frazioni specificatamente indicate nei capitoli successivi.

Per tale sistema di raccolta, di norma, i rifiuti conferiti negli appositi sacchi e/o contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale, dovranno essere esposti su suolo pubblico a cura degli utenti nel rispetto del calendario di servizio di cui al successivo art. 13.

Ove si verificano dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio a causa della lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, l'utente deve provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente.

E' fatto obbligo all'utente di utilizzare al meglio la capacità del sacco e/o del contenitore al fine di ottimizzarne l'impiego; il peso complessivo del singolo sacco non deve superare i 15 kg. (quindici chilogrammi).

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati).

E' vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che privata.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei residui conferiti nei sacchi o collocati negli appositi contenitori.

L'utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti.

Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, laddove possibile e solo per specifici motivi di sicurezza viabilistica, gli utenti potranno conferire i rifiuti anche all'interno delle loro proprietà, purché i contenitori siano di facile accesso ai mezzi e al personale di servizio.

In tale caso, in cui l'esposizione dei contenitori all'esterno della proprietà privata non avvenga a cura degli utenti, la proprietà e/o l'Amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private, concordandone le modalità operative con l'Ufficio comunale competente.

Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi di raccolta, quali cancelli, catene, sbarre, ecc., i sacchi e/o i contenitori devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente Codice della Strada e delle disposizioni impartite dal Comune stesso.

Il Comune individua gli Amministratori di stabile quali soggetti attraverso cui:

- diffondere il contenuto del Regolamento nell'ambito del Condominio;

- contribuire nella diffusione capillare delle informazioni sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato e non;
- collaborare nella fase di verifica delle caratteristiche delle aree pertinenziali private, poste all'interno della proprietà, destinate ad accogliere i nuovi cassonetti, per individuare da subito le difficoltà oggettive;
- partecipare alla fase di valutazione dell'eventuale criticità, di concerto con gli organi competenti ad individuare la soluzione ottimale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari e agli Amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare i citati sistemi integrati domiciliari di raccolta.

L'Amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni del Comune ai singoli condomini. A tal fine ad ogni Amministratore sarà consegnata copia del presente Regolamento.

E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti.

Tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

Art. 11 - Competenze sull'organizzazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'articolo precedente.

Pertanto l'Amministrazione comunale provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, alla tipologia e alla densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

Art. 12 - Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal Comune in volumetrie idonee alle necessità.

I sacchi, ad esclusione di quelli in materiale riciclabile destinati al conferimento della frazione organica forniti dal Comune, devono essere reperiti a cura degli utenti.

L'utilizzo dei contenitori e/o dei sacchi è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e di impedire esalazioni moleste.

Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Comune provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso gratuito. I contenitori non devono essere manomessi e non deve essere variata la loro estetica con scritte o adesivi.

Nel caso di furto, il Comune provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Al momento della cessazione della residenza, previa segnalazione al Comune, i contenitori saranno ritirati.

Art. 13 – Zone di servizio

Ai fini dei diversi servizi di raccolta dei rifiuti, il territorio del Comune di Buccinasco viene suddiviso in zone. Per ogni zona l'Amministrazione comunale stabilisce i giorni di raccolta per ogni materiale e provvede a darne comunicazione agli utenti tramite materiali informativi.

Sul sito Internet del Comune è possibile visionare l'organizzazione completa dei servizi.

Gli utenti quindi hanno l'obbligo di seguire per i loro conferimenti di rifiuti il calendario predisposto dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti, i sacchi e/o contenitori devono essere rimossi dai luoghi di esposizione, salvo diverse disposizioni da parte del Comune, nelle ore immediatamente successive al termine del servizio comunque entro le ore 14.00.

Non vengono raccolti i rifiuti consegnati in contenitori e/o sacchi differenti da quelli assegnati e prestabiliti.

Art. 14 - Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse nei contenitori avendo cura che l'involucro protettivo del sacco eviti dispersioni o cattivi odori.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

Art. 15 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO IV: NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Art. 16 - Modalità della raccolta della frazione secca residua

La raccolta della frazione secca residua viene eseguita con il ritiro domiciliare porta a porta, tramite l'impiego di sacchi a perdere trasparenti di colore stabilito dall'Amministrazione comunale e reperiti a cura dell'utenza così come previsto all'art. 12.

In alternativa all'impiego dei sacchi, su richiesta dell'utente e previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, la raccolta potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di cassonetti di varia volumetria.

Nel caso di condomini la richiesta deve essere presentata dall'Amministratore dello stabile.

L'orario d'esposizione dei rifiuti viene stabilito con apposita ordinanza.

La raccolta inizia di norma alle ore 06:30 e termina entro le ore 13:30.

Nel giorno previsto per la raccolta, così come stabilito all'art. 13 del presente Regolamento, i sacchi "a perdere" e/o i contenitori, ove previsti, dovranno essere ubicati in punti di facile accesso ai mezzi di raccolta, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre.

Il servizio viene espletato con frequenza bisettimanale, con esclusione delle domeniche e dei seguenti giorni festivi: 1 Gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, 25/26 Dicembre.

In tal caso, ma anche per motivi di sciopero e/o cause di forza maggiore, la raccolta dei rifiuti verrà ripresa il giorno successivo sempre che lo stesso non coincida con uno dei giorni festivi suddetti; in questo caso il servizio del primo giorno festivo verrà anticipato.

Eventuali variazioni per ragioni di servizio saranno comunicate opportunamente agli utenti interessati.

Le modalità di raccolta sono le medesime anche per i rifiuti assimilati.

Art. 17 - Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani cimiteriali

Gli operatori cimiteriali devono provvedere a conferire in sacchi trasparenti i rifiuti separati in "frazione verde" (quali fiori e materiale verde in genere) e "frazione residua da smaltire" (come carte, ceri, plastiche, ecc.).

In appositi container dovranno essere raccolti, invece, tutti i rifiuti inerti (esempio marmi) sul cui posizionamento sarà cura dell'Amministrazione comunale fornire indicazioni.

La raccolta dei rifiuti (con esclusione degli inerti) sarà effettuata con frequenza trisettimanale. La frequenza di questo servizio sarà adeguatamente intensificata in corrispondenza delle ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti, quali le ricorrenze della Commemorazione dei Defunti, di Pasqua, di Natale, ecc.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento degli inerti, è previsto un servizio su chiamata.

Art. 18 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico

E' vietato conferire unitamente alla frazione secca residua dei rifiuti urbani e assimilati:

- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;

- rifiuti pericolosi;
- rifiuti speciali non assimilati;
- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate;
- rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata;
- imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli imballaggi secondari, come definiti dall'art. 35, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere conferiti al servizio pubblico solo secondo le modalità della raccolta differenziata.

Art. 19 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti può essere effettuato esclusivamente da aziende iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti di cui al D.M.A. 406/98 e successive modifiche e integrazioni.

Il trasporto deve essere effettuato con idonei automezzi, conformi alle norme tecniche in materia, le cui caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1 dello stesso articolo 15 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Art. 20 - Smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico avviene, presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dei provvedimenti attuativi, del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano provinciale e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 21 - Pesate dei rifiuti

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti assimilati, prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento, devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o di trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata.

A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni di legge.

CAPITOLO V: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 22 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o di energia;
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio, l'Amministrazione comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, provvedendo a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio comunale.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 23 - Frazioni oggetto della raccolta differenziata sul territorio

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata sul territorio e quindi i conferimenti separati:

ORGANICO

VERDE

CARTA E CARTONE

VETRO

IMBALLAGGI IN PLASTICA, TETRAPACK E LATTINE (FRAZIONE DEFINITA MULTIMATERIALE)

INGOMBRANTI

PILE E BATTERIE

FARMACI

OLI VEGETALI

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Il Comune, infine, ha la facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

Art. 24 - Raccolta della frazione organica

Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità, da soli o in miscela per un co-compostaggio. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme specifiche.

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:

Utenze domestiche

La raccolta dell'ORGANICO è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutti i nuclei familiari residenti nelle zone interessate dal servizio avranno in dotazione contenitori di idonea volumetria e una dotazione annuale di sacchi in materiale riciclabile (Mater-Bi).

E' fatto obbligo di utilizzare per il conferimento della frazione organica esclusivamente sacchi di tipo riciclabile.

I contenitori sono posizionati nelle aree esterne di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti, nel rispetto dei medesimi orari già indicati all'art. 16.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte a settimana.

Utenze non domestiche

La raccolta dell'ORGANICO è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutte le utenze commerciali e i pubblici esercizi individuati sono dotati di contenitore/i idoneo/i. I contenitori sono posizionati nelle aree di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta previsti e nel rispetto degli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, che possono anche essere diversi da quelli previsti all'art. 16.

Art. 25 - Raccolta della frazione verde

Il conferimento dei rifiuti compostabili costituiti da rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno, viene effettuato su tutto il territorio comunale.

Detti rifiuti possono essere conferiti dall'utente in sacchi trasparenti, rispettando le modalità di esposizione previste per i ritiri domiciliari. La raccolta dei sacchi esposti avrà cadenza settimanale nei mesi da marzo ad ottobre e cadenza ogni due settimane nei mesi da novembre a febbraio.

In alternativa, I residui vegetali provenienti da operazioni di sfalcio e/o di potatura, ivi compresi i tronchi e le ramaglie, potranno essere conferiti anche direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale e depositati in un cassone fornito dal Comune.

Art. 26 - Compostaggio domestico

L'Amministrazione comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite eventuali interventi di riduzione della Tassa (art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e di controllo.

La pratica dell'autocompostaggio è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, ferma restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo le buone pratiche, divulgate dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo e azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali, ecc.

Art. 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene tramite raccolte domiciliari, oltre che presso la Piattaforma ecologica comunale.

I contenitori sono posizionati nelle aree esterne di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti, nel rispetto dei medesimi orari già indicati all'art. 16.

Gli utenti dovranno avere cura di ridurre il volume degli scatoloni ed evitare che all'interno vi siano altri rifiuti.

La frequenza di raccolta è di 1 raccolta a settimana.

Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

La raccolta differenziata degli imballi in vetro (bottiglie, bottiglioni, fiale, bicchieri) avviene con raccolte domiciliari, oltre che presso la Piattaforma ecologica comunale.

I contenitori sono posizionati nelle aree esterne di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti, nel rispetto dei medesimi orari già indicati all'art. 16.

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramiche, terrecotte, neon.

Il cittadino all'atto del conferimento deve obbligatoriamente introdurre gli imballi nei contenitori previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi e quindi migliorare la qualità del rifiuto recuperato.

Il materiale è conferito sfuso nei contenitori.

La frequenza di raccolta è di 1 raccolta a settimana.

Art. 29 - Raccolta della frazione recuperabile definita MULTIMATERIALE (imballaggi in plastica, tetrapack e lattine in alluminio e banda stagnata).

La raccolta differenziata della frazione definita multimateriale riguarda gli imballaggi in plastica, quali bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole in materiale plastico, i contenitori in poliaccoppiato (tipo tetrapack) e tutti i contenitori in alluminio e banda stagnata, purché non contaminati da sostanze pericolose.

La frazione multimateriale viene raccolta a domicilio tramite l'impiego di sacchi a perdere trasparenti di colore stabilito dall'Amministrazione Comunale, oltre che presso la Piattaforma ecologica comunale.

In seguito a quanto stabilito dall' accordo ANCI – CONAI 2009-2013 con l'introduzione della raccolta multimateriale le lattine in alluminio e i barattoli in banda stagnata, nonché i contenitori in poliaccoppiato (tipo tetrapack) saranno raccolti insieme alla plastica.

Il cittadino, all'atto del conferimento, deve sfruttare il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio, svuotando, piegando o schiacciando in modo tale da non far riacquistare al contenitore la forma originaria.

Tutto il materiale deve essere obbligatoriamente introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e quindi migliorare la qualità del rifiuto recuperato.

La frequenza di raccolta è di 1 raccolta a settimana

Art. 30 - Raccolta dei rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- Piattaforma ecologica comunale;
- ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento alla Piattaforma ecologica comunale, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 34.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche.

Il servizio a domicilio è limitato alle seguenti tipologie di rifiuti ingombranti:

mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, ecc.)

oggetti diversi (materassi, piante di arredamento)

beni durevoli dismessi (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria)

I limiti di accettabilità sono:

- 1) Peso non superiore a kg 200 per singolo pezzo;
- 2) Quantità non superiore a n.3 pezzi per prelievo (fino a n. 5 sedie è considerato 1 pezzo)
- 3) i beni durevoli dismessi possono essere conferiti in quantità non superiori ad un pezzo per tipologia (ad esempio: SI 1 frigorifero e 1 lavatrice; NO 2 frigoriferi) ;
- 4) Dimensioni: il lato maggiore non superiore a m 2,5;
- 5) Frequenza non inferiore a gg. 30 (non è consentito più di un intervento al mese per utente);

L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con l'ufficio comunale competente, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e, comunque, in modo tale da non costituire barriere. Inoltre, i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, dei congelatori, ecc.

La frequenza di raccolta è settimanale per un massimo di numero 20 appuntamenti di ritiro a giorno di raccolta.

Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

In particolare tali rifiuti sono costituiti da: pile a bottone, pile stilo, pile rettangolari, batterie ed accumulatori per attrezzature elettroniche, batterie ed accumulatori per automobili.

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Comune. Il

contenitore deve essere idoneo all'immissione degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato del servizio di raccolta.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97 e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione comunale, mediante collocazione di contenitori presso i rivenditori e/o dislocati sul territorio e/o presso apposito contenitore ubicato nella Piattaforma ecologica comunale.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

E' severamente vietato conferire in altro modo tali rifiuti urbani pericolosi.

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci, medicinali e siringhe

La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attualmente attiva in tutta l'area urbana cittadina con modalità di raccolta stradale tramite contenitori posizionati presso le farmacie cittadine o presso poliambulatori.

Il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.

Siringhe e relativi aghi dovranno essere conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale e depositati in apposito contenitore.

E' severamente vietato conferire in altro modo tali rifiuti urbani pericolosi.

Art. 33 - Raccolta degli oli/grassi vegetali ed animali presso luoghi di ristorazione collettiva

In particolare tali rifiuti sono costituiti da: oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

La raccolta viene eseguita su chiamata, tramite il ritiro dei contenitori forniti dal Comune.

E' severamente vietato smaltire tali rifiuti tramite il sistema fognario o sversandoli sul territorio.

Art. 34 - Frazioni oggetto della raccolta differenziata presso la Piattaforma ecologica comunale

Il Comune dispone di un'area attrezzata per la raccolta differenziata situata in via dell'Industria.

Le utenze domestiche dovranno conferire presso la Piattaforma ecologica comunale i rifiuti raccolti in maniera differenziata, con le modalità e le indicazioni previste da apposito Regolamento. In via esemplificativa:

Rifiuti urbani pericolosi

- accumulatori al piombo esausti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati;
- lampade a scarica e tubi catodici;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- oli minerali esausti;
- siringhe e relativi aghi.

Rifiuti liquidi

- oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti.

Rifiuti organici compostabili

- rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligno-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

Rifiuti solidi

- rifiuti ingombranti;
- materiali in vetro;
- contenitori in plastica;
- materiali in metallo;
- carta e cartone;
- frigoriferi o frigo congelatori e simili;
- polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive
- rifiuti inerti provenienti da piccole operazioni di manutenzione edilizia;
- rifiuti assimilati agli urbani;
- legno;
- pneumatici.

Art. 35 - Modalità di pulizia ed igienizzazione delle attrezzature adibite alla raccolta differenziata e dei cassonetti

Il Comune può attivare un servizio pubblico di lavaggio ed igienizzazione dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, prevedendo un calendario periodico a seconda della tipologia di materiale conferito.

Nel caso che l'Amministrazione comunale non attivi l'operazione di cui al comma precedente, il lavaggio e la manutenzione dei contenitori dati in uso agli utenti è a carico degli stessi.

Art. 36 - Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio

Il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti primari di imballaggio vengono effettuati in concomitanza con le altre frazioni merceologiche.

I cittadini effettuano il conferimento dei rifiuti da imballaggio con le stesse modalità già descritte per le raccolte differenziate, separandoli nelle varie tipologie merceologiche ed utilizzando i contenitori a disposizione.

Art. 37 - Rapporti con i Consorzi

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune può stipulare convenzioni con i Consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli artt. 40 e 41 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 - Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza

Il Comune promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

CAPITOLO VI: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 39 - Obblighi dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 40 - Divieto di miscelazione

E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.

Chiunque viola il divieto di cui al primo comma, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni relative allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 42 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

Lo smaltimento dei rifiuti speciali compete al produttore degli stessi.

Il Comune può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali. Il conseguente onere è a carico del richiedente del servizio.

Art. 43 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10/09/1990, recante Regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere raccolti e trasportati all'interno di appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione sono consentiti in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e di trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

CAPITOLO VII: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

Art. 44 - Definizione degli altri servizi obbligatori

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano;
- pulizia delle fontane e delle fontanelle;
- pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini portarifiuti;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne animali sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

I servizi di cui sopra sono svolti dal Comune in una delle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45 - Spazzamento stradale

Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, eccettuati i casi previsti all'art. 58, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

Le aree soggette a spazzamento sono individuate dal Comune, che individua inoltre la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di ostruire con detriti le luci delle caditoie stradali.

Nell'organizzazione e nell'effettuazione del servizio di spazzamento, l'Amministrazione comunale provvede ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

Art. 46 - Lavaggio strade, sottopassi e wc pubblici

Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza d'intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e le caratteristiche del fondo stradale.

Il Comune effettua anche il servizio, se necessario, di lavaggio dei sottopassi e dei wc pubblici mediante l'utilizzo di idonea attrezzature.

Art. 47 - Diserbo stradale

Il Comune effettua, congiuntamente al servizio di spazzamento, la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e sui marciapiedi pubblici cittadini, eccettuati i casi di cui all'art. 58, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.

Art. 48 - Cestini stradali

L'Amministrazione comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi.

E' vietato eseguire scritte sui cestini portarifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 49 - Rifiuti abbandonati sul territorio

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono a carico del produttore o detentore degli stessi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

In caso di mancata individuazione del responsabile dell'abbandono, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Comune.

Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 50 – Pulizia dei mercati

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e di raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

Per la pulizia dei mercati, l'Amministrazione comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche ed agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

L'Amministrazione comunale deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia ed all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite gli agenti di Polizia Locale incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e di controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.

Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'Amministrazione comunale.

Gli stessi obblighi valgono per i mercati e per le fiere occasionali, autorizzati dal Comune.

Art. 51 – Raccolta carogne animali

L'Amministrazione comunale provvede alla rimozione ed allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenute in aree pubbliche, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati bensì devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o in altri siti individuati dall'Amministrazione comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 52 – Manifestazioni pubbliche

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse, ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 7 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

In ogni evento autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.

Il Comune individuerà meccanismi di incentivazione rivolti agli organizzatori di manifestazioni che utilizzano per la somministrazione di alimenti, piatti e posate lavabili e riutilizzabili.

Art. 53 - Aree di sosta temporanea

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione comunale.

Capitolo VIII – OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 54 - Divieti

Sono vietati:

- l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- l'esposizione di contenitori e/o sacchi lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Comune;
- l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- l'utilizzo di sacchi non trasparenti che impediscono la visione del contenuto;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico (sigarette, bucce, lattine, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, chewing-gum, ecc.);
- l'abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 del presente Regolamento;
- l'abbandono di macerie e di rifiuti inerti su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche e dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

Art. 55 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chiunque effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate dall'attività, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 56 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi vari, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari, inserti ei quotidiani, ecc.), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in cartone, vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Art. 57 - Pulizia dei terreni non utilizzati

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

Art. 58 - Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico

La vegetazione sporgente dai muri di sostegno, dalle recinzioni e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e diserbo dello stesso, per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

In caso di inottemperanza degli obbligati, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, l'Amministrazione comunale provvederà a far eseguire d'ufficio i predetti interventi, addebitando per intero i costi sostenuti a carico del proprietario e/o del titolare del diritto reale o personale di godimento.

Art. 59 - Disposizioni per i proprietari di animali domestici

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 60 - Sgombero neve

In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus, ecc.

E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Il Comune indicherà l'area in cui depositare la neve, in caso di grosse quantità.

In caso di inottemperanza degli obbligati, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, l'Amministrazione comunale provvederà a far eseguire d'ufficio i predetti interventi, addebitando per intero i costi sostenuti a carico del proprietario e/o del titolare del diritto reale o personale di godimento.

Art. 61 - Divieto di abbandono dei rifiuti

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico dell'intero territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i fontanili, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei contenitori predisposti allo scopo.

Art. 62 - Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati o accumulati in aree private

Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni :

- a) Scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
- b) Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
- f) Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
- c) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
- d) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

L'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche.

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza intimando allo stesso di provvedere alla rimozione, allo smaltimento e a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al Curatore del procedimento ed eventualmente al Giudice di merito.

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il capoverso precedente nei confronti del proprietario. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o il titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconvenienti igienico-sanitari da parte dell'A.S.L. o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza sindacale, l'Amministrazione comunale procede allo sgombero.

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il Comando dei VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità giudiziaria, l'Amministrazione comunale procede, a seconda dei casi, a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- - procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

Capitolo IX - NORME FINALI

Art. 63 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 64 - Controlli

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni, alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a persone di altri Enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

Art. 65 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli Scarichi nelle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di norme igienico-sanitarie.

Art. 66 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano disciplinate e/o sanzionate da ordinanze correlate, leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di una somma compresa tra un valore minimo di € 25,00 (diconsi Euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00), con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00), a norma della Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 67 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione in Consiglio Comunale.

ALLEGATO A

LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(di cui all'art. 9 del presente Regolamento: Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani)

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette
- poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica compresi cartucce per stampanti e toner (art. 39, comma 1, L. 146/94)

- rifiuti inerti e terreno provenienti da piccoli lavori di ristrutturazione o nuova costruzione prodotti unicamente da utenze domestiche (“attività di fai da te”), senza l’impiego di imprese edili o personale specializzato in genere.

ALLEGATO B

TABELLE DEI COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE ED ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti
Area geografica Nord

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte FISSA della tariffa alle utenze domestiche	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte VARIABILE della tariffa alle utenze domestiche			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Tabella 3

Coefficients per l'attribuzione della parte FISSA della tariffa alle utenze non domestiche		Kc	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,3	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5 1	0,6
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7 6	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,3 8	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,3 4	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,2	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,9 5	1,08
9	Case di cura e riposo	1	1,25
10	Ospedali	1,0 7	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,0 7	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,5 5	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,9 9	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1 1	1,8
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,0 9	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,0 9	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,8 2	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0 9	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3 8	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5 5	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,5 7	9,63
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,8 5	7,63
24	Bar, caffè, pasticceria	3,9 6	6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,0 2	2,76

2		1,5	
6	Plurilicenze alimentari e/o miste	4	2,61
2		7,1	
7	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7	11,29
2		1,5	
8	Ipermercati di generi misti	6	2,74
2			
9	Banchi di mercato genere alimentari	3,5	6,92
3		1,0	
0	Discoteche, night club	4	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 4

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte VARIABILE della tariffa alle utenze non domestiche		Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,5
2	Cinematografi e teatri	2,5	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,2	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,1	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	8,2	10,22
10	Ospedali	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,5	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,9	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	32,4	51,55

4		4	
2		16,5	
5	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	22,67
2			
6	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	21,4
2		58,7	
7	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	92,56
2		12,8	
8	Ipermercati di generi misti	2	22,45
2			
9	Banchi di mercato genere alimentari	28,7	56,78
3			
0	Discoteche, night club	8,56	15,68